

- PARTE SPECIALE P  
DELITTI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI  
IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Documento redatto da Ufficio Ispettorato  
Referente ultima versione

Basana Stefano

Codice 1 01 02 02 015

Versione 3.0

Udine 22 novembre 2021

MACRO AMBITO	AMBITO	MACRO PROCESSO	PROCESSO
01	01	02	02

#### ELENCO VERSIONI

NUMERO VERSIONE	DATA DI AGGIORNAMENTO	NOTE
<b>3.0</b>	<b>22/11/2021</b>	<b>Parte Speciale P del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01</b> <b>Aggiornamento sulla base delle indicazioni della Capogruppo</b>

<b><u>1</u></b>	<b><u>I DELITTI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE SONO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b>1.1</b>	<b>LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO [ART. 22 COMMA 12, 12-BIS, D.Lgs.286/98]</b>	<b>4</b>
<b><u>2</u></b>	<b><u>LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>4</u></b>	<b><u>RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI DELITTI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE SONO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001</u></b>	<b><u>5</u></b>

## **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

### **1 I DELITTI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE SONO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001**

#### **1.1 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato [Art. 22 comma 12, 12-bis, D.Lgs.286/98]**

L'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

### **2 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento al reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- impiego di risorse non residenti - Processo di acquisizione delle Risorse Umane;
- ricorso a servizi di fornitori che impiegano risorse non in regola - Processo di supporto logistico e tecnico;
- erogazione di finanziamenti ad aziende o soggetti che impiegano al loro interno soggetti non residenti privi di permesso di soggiorno - Processo di gestione del credito.

### **3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO**

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Nonostante l'attuale politica di assunzione della Banca non preveda il ricorso a soggetti non residenti, si prevede l'adozione di un regolamento per la gestione delle risorse umane che, tra l'altro, disciplini oltre agli aspetti inerenti alla gestione della selezione e dell'assunzione delle risorse, a quelli inerenti le competenze e la professionalità, anche gli aspetti di carattere amministrativo.

- Il Regolamento Infrastrutture e Spese deve prevedere le modalità di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento ai servizi professionali, definendo le regole da seguire in funzione degli importi e la valutazione dell'immagine qualitativa del fornitore. Il protocollo ha la finalità di definire le regole generali atte a garantire che la BCC non rappresenti un tramite per la commissione dei delitti contro la personalità individuale. Tale protocollo dovrebbe prevedere dei seguenti principi organizzativi e di controllo atti a mitigare i rischi-reato, come per esempio, la definizione dei compiti e delle responsabilità, nel rispetto dei principi della segregazione di funzioni incompatibili, delle strutture organizzative cui è demandata la responsabilità del censimento anagrafico del fornitore, avendo cura di verificare la regolarità contributiva del soggetto.
- Il Regolamento del Credito prevede la definizione dei compiti e delle responsabilità funzionali alla valutazione dell'immagine qualitativa del cliente, all'accertamento della finalità e della destinazione del credito concesso, nonché alla valutazione della situazione contributiva del cliente. Per questa ragione nella fase di istruttoria è prevista l'esplicitazione di considerazioni sulla struttura tecnico-organizzativa dell'impresa (numero di operai, impiegati, collaboratori esterni, dipendenti stranieri, assetto della produzione, dell'amministrazione e dell'apparato commerciale) nonché degli aspetti contributivi attraverso la consultazione del DURC, che viene svolto di fatto verso clienti che operano in particolari settori merceologici.

#### **4 RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI DELITTI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE SONO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001**

Ref. Reato	Rischio/ Reato	SANZIONI	
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di euro 150.000,00.	Non applicabile